

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Roma 4 maggio 1950)

Protocollo Addizionale (Parigi 20 marzo 1952)

Emendamenti Protocollo n. 11 del 1994 (Strasburgo)

Ratificata dall'Italia con legge n. 848/1955

- Istituzione della Corte europea dei diritti dell'uomo (organo giudiziario)**
- Principio della libertà di circolazione**
- Principio del divieto di espulsioni collettive degli stranieri**
- Garanzie procedurali in caso di espulsione**

Convenzione europea in tema di partecipazione dello straniero alla vita pubblica a livello locale

(Strasburgo 1992, in vigore dal 1997)

Ratificata dall'Italia con L.203/1994

soltanto i Cap. A e B con esclusione del Cap. C

- Cap.A Libertà di espressione, di riunione e di associazione**
- Cap.B Organi consultivi di rappresentanza dei residenti stranieri a livello locale**
- Cap.C Diritto di voto alle elezioni locali**

Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani

(Varsavia 16 maggio 2005, in vigore dal 2008
Ratificata dall'Italia con legge n. 108/2010)

→ Prevenzione e lotta in ambito nazionale e internazionale contro la tratta degli esseri umani sia ai fini di sfruttamento sessuale che di lavoro forzato e altre pratiche di traffico illecito, e riguarda tutte le persone, uomini, donne e bambini

→ Donne e bambini prime vittime

→ Lotta alle organizzazioni criminali transnazionali

→ Prevenzione, protezione delle vittime e cooperazione internazionale contro i trafficanti

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della violenza contro le donne e la violenza domestica e la lotta contro le stesse del 2011

(Istanbul 11 maggio 2011 ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013)

Costituisce il primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Riconosce che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani oltre che una forma di discriminazione contro le donne.

Violenza= chiara manifestazione della disparità di potere tra uomini e donne e della discriminazione sistematica delle donne tuttora esistente nella nostra società

→ Accesso al procedimento di asilo per le vittime di tratta e di violenza di genere, che viene riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che da luogo a una protezione complementare/sussidiaria.

→ Fissa il principio di *non refoulement*